

NUOVA NORMA «REACH»

Potreste subire una disoccupazione tecnica... Un'introduzione provocatoria con la quale l'Ufficio Federale della Salute Pubblica (OFSP), nel suo dépliant REACH vuole attirare l'attenzione di tutte le aziende industriali su questo regolamento dell'UE che diventerà molto vincolante. Ma di cosa si tratta?



Il termine «reach» fa pensare all'inglese. La sua ricerca in un dizionario inglese-italiano fornisce la seguente traduzione «raggiungimento, portata» ma, nel nostro caso, reach non ha nulla a che vedere con questa traduzione. REACH è l'acronimo di «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals».

Reach – ma che cos'è?

Il sito ufficiale dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica OFSP fornisce la risposta: «REACH è il compendio per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione di sostanze chimiche nonché per le restrizioni applicabili a queste stesse sostanze. Si tratta di una nuova normativa per la fabbricazione e l'utilizzo più sicuro delle sostanze chimiche nell'ambito della UE».

Reach è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e riguarda i prodotti chimici che dovevano essere pre-registrati sino al 1° dicembre 2008 presso l'Agenzia Europea dei Prodotti Chimici ECHA ad Helsinki. Quest'obbligo si applica alle sostanze conosciute, fabbricate o importate in quantità uguali o superiori ad una tonnellata annua per fabbricante o importatore. La registrazione delle nuove sostanze ha avuto inizio con il 1° giugno dello scorso anno presso l'agenzia stessa.

Chi sono i soggetti interessati?

Il regolamento «REACH» riguarda le aziende situate nell'UE le uniche abilitate a chiedere la pre-registrazione o la registrazione dei prodotti in tema. Anche le aziende svizzere vi sono interessate qualora espor-

tino le loro sostanze, vale a dire sostanze da lei prodotte, in un paese dell'Unione Europea. In questo caso sarà il partner del paese ricevente a dover procedere alle formalità richieste. L'azienda svizzera, a sua volta, dovrà fornire tutti i documenti necessari. Qualora invece un'azienda svizzera dovesse importare dall'UE una sostanza e successivamente riesportarla in UE, chiederà al suo fornitore i documenti necessari che accompagneranno la fornitura.

Qualunque azienda svizzera che fornisce sostanze unicamente a clienti in Svizzera o in paesi non appartenenti all'UE, non viene toccata da questo regolamento. Tuttavia, qualora in un secondo tempo un cliente esportasse un prodotto contenente questa sostanza in un paese dell'UE, chiederà spiegazioni al suo fornitore svizzero, poiché «la comunicazione dei pericoli e delle consegne di sicurezza deve essere garantita sull'intera rete di distribuzione delle sostanze chimiche». Questa osservazione ha la sua importanza in quanto, per l'intera durata della catena di produzione, viene interpellato ogni singolo interveniente.

Riguarda anche il settore della tornitura?

Un'azienda di tornitura produce – stando alla descrizione della sua attività – pezzi lavorati in materiali (di norma) metallici. A tale scopo si serve ovviamente di prodotti quali gli oli da taglio o anche di fluidi refrigeranti, prodotti che possono essere considerati quali prodotti chimici. Generalmente, dopo la lavorazione, i particolari vengono lavati prima della loro consegna al cliente. In un caso come questo, l'azienda di tornitura non fornisce nessun prodotto chimico e non è tenuta ad osservare il REACH. Mentre, nel caso in cui il tornitore dovesse lavorare materiali sintetici, gli converrà contattare preventivamente il fornitore del materiale per chiedergli se è necessaria un'attestazione di conformità e qualora così fosse, fargliene richiesta!

Qualora un'azienda di tornitura esegua l'assemblaggio di più componenti per conto di un cliente dell'UE

o per un cliente che esporta il suo prodotto in UE potrebbe essere chiamata ad osservare la norma in tema. Ciò dipende dalla capienza in lubrificanti o altri prodotti chimici nell'assemblaggio. A seconda del caso, la procedura da seguire sarà la stessa di quella prevista per i fabbricanti di macchine.

E per quanto riguarda la macchina-utensili?

I fabbricanti di macchine-utensili sono tenuti all'osservanza dello stesso regolamento come qualsiasi altro produttore. E' quindi determinante sapere se un materiale o un prodotto utilizzato nella macchina, ad esempio oli o grassi, è di pertinenza del REACH e la quantità esportata in questo caso non ecceda il peso limite che è di una tonnellata l'anno. Ancora una volta: è ininfluenza che l'esportazione avvenga in modo diretto o attraverso un intermediario. Il produttore in questione deve, se necessario, farsi certificare dal suo fornitore che questo prodotto (oli, grassi, lubrificanti) è stato registrato presso le competenti autorità ad Helsinki.

Il dubbio è lecito

La materia è relativamente complessa, come viene confermato dagli specialisti che si occupano di questo soggetto. Il dubbio è quindi permesso. Per saperne di più l'interessato può consultare il sito Internet dell'OFSP o tutti gli altri siti citati in appresso. Per di più, da un po' di tempo, tutti i produttori di sostanze più o meno attinenti alla norma REACH si sono dedicati a questo argomento e nel merito sono in grado di fornire informazioni particolareggiate.

Ed ecco che il fabbricante di lubrificanti Blaser SA mette a disposizione un suo indirizzo e-mail specifico (reach@blaser.com) a mezzo del quale possono essere poste tutte le domande sull'argomento; altrettanto ha fatto la Società Motorex che fornisce informazioni tramite il suo indirizzo e-mail msds@motorex.com.

RM

Siti Internet consultabili:

<http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00531/02835/index.html?lang=fr>

http://echa.europa.eu/reach_fr.asp

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A136%3ASOM%3AFR%3AHTML>

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_fr.htm

... e molti altri ancora

Indirizzo e-mail di Blaser SA: reach@blaser.com

Indirizzo e-mail di Motorex SA: msds@motorex.com